

"INSIEME PER YLE E CORR ODV"

S T A T U T O

Articolo 1- Denominazione e sede

E' costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/17 e della normativa in materia di Enti del Terzo Settore e la Legge regionale 1/2008, L'Organizzazione di Volontariato denominata "Insieme per Yle e Corr ODV". A seguito della iscrizione nel Registro Unico ETS potrà aggiungere al nome l'acronimo ETS. L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta L'associazione ha sede in Novate Mezzola (SO), via S. Colombano 12 La modifica della sede sociale non comporta modifica dello statuto.

Articolo 2 - Scopi sociali

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico; è apolitica, non ha fini di lucro neppure indiretto, non ha rapporti di dipendenza o vincoli con associazioni o partiti politici, sindacati o altri movimenti politici.

L'Organizzazione svolge, senza discriminazioni alcuna, attività di beneficenza, di sostegno per lo sviluppo socio economico delle popolazione italiana in situazione di bisogno e delle popolazioni dei Paesi Esteri, in particolare Nepal e Perù, economicamente e socialmente svantaggiate, con problemi psico-fisici, a seguito di calamità naturali, con particolare attenzione ai minori.

In accordo con quanto previsto dal DL 117/2017 l'associazione opera nei seguenti ambiti:

D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 - art. 5 comma u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del Art 5 DL 117 3 lug 2017

- Raccogliendo fondi per persone svantaggiate o Enti che operano con attività di interesse generale in Italia per contribuire concretamente all'emancipazione dalla povertà, dalla mancanza d'istruzione e dall'emarginazione sociale
- All'Esteri in particolare si vuole lavorare insieme a Padre Mario Fedeli e alle popolazioni più bisognose in Perù, a Claudio Mazzolatti e alle popolazioni più bisognose in Nepal.
- Donazioni alle scuole nel territorio della Provincia di Sondrio per progetti educativi per i minori.
- Curando l'adozione a distanza di bambini in difficoltà economica e sociale in paesi esteri.

D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 - art. 5 comma i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Art 5 DL 117 3 lug 2017

- Organizzazione di rassegne, incontri e convegni di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, manifestazioni di raccolta fondi e attività sportive e di spettacolo.

D.Lgs. 3/7/2017 n. 117 - art. 5 comma c) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni collaborando con enti pubblici e privati italiani ed esteri e con strutture statali, con la possibilità di ricevere contributi di qualsiasi natura;

Articolo 3 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci tutte le persone fisiche e le società, che, condividendone gli scopi, intendono contribuire al raggiungimento dell'oggetto sociale. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Comitato direttivo.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Comitato direttivo. In caso di diniego la decisione deve essere comunicata all'interessato, che può presentare ricorso entro trenta giorni all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva.

I soci sono obbligati a osservare lo statuto e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dal Comitato direttivo.

I soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione, con diritto di voto e di eleggibilità.

Non è prevista la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualità di socio si perde per morte, per recesso e per esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Comitato direttivo può deliberare l'esclusione del socio che:

- a) esercita un'attività contrastante con gli scopi sociali;
- b) compie atti o comportamenti lesivi dell'onore e del prestigio dell'associazione;

Le deliberazioni prese dal Comitato direttivo in materia di esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere all'assemblea, che decide in via definitiva.

Articolo 4 - Patrimonio e risorse sociali

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili acquistati o che comunque perverranno all'associazione;
- b) donazione, lasciti o legati.
- c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Le risorse economiche dell'Associazione sono formate:

- a) dai contributi annuali volontari dei soci;
- b) contributi pubblici e privati,
- c) da donazioni o lasciti testamentari;
- d) da offerte e sottoscrizioni raccolte in occasione di feste, sagre, tornei sportivi o di manifestazioni promozionali;
- e) da entrate derivanti da attività produttive secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, svolte in modo occasionale e saltuario da soci volontari in conformità all'Art 6 DL 3 lug 17 n.117;
- f) da entrate derivanti da raccolte pubbliche di fondi.

In caso di decadenza, recesso, esclusione o morte di un socio, le donazioni liberali fatte rimangono di proprietà dell'associazione.

L'associazione può ricevere donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti testamentari, con l'obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dallo statuto

Articolo 5 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Comitato direttivo provvede alla compilazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi,

entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 6 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 7 - Bilancio sociale

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 8 - Organi dell'associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Comitato direttivo;
- c) l'organo di controllo, (quando ricorrono le condizioni di legge);
- d) l'organo di revisione, (quando ricorrono le condizioni di legge);

Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano e rappresentativo della volontà dei soci stessi.

Le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario e lo richieda almeno un *decimo* degli associati, ovvero ne sia fatta richiesta dal presidente, o da almeno tre consiglieri.

Faranno parte dell'Assemblea dei soci tutti coloro che risulteranno appartenere all'Associazione alla data della convocazione.

Articolo 10 - Compiti dell'assemblea

Spetta all'Assemblea generale dei soci:

- a) eleggere il Comitato direttivo;
- b) approvare il rendiconto annuale;
- c) approvare il regolamento interno, ove previsto;
- d) adottare i seguenti atti di straordinaria amministrazione:
- e) apportare modifiche e aggiunte al presente statuto;
- f) deliberare in merito allo scioglimento dell'associazione.

Articolo 11 - Convocazione dell'assemblea

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo e lo svolgimento degli altri oggetti di sua competenza. La richiesta di convocazione dovrà essere fatta al Presidente con almeno 15 giorni di anticipo sulla data proposta.

Della convocazione dell'Assemblea il Presidente dà comunicazione agli interessati mediante avviso spedito per posta elettronica o per posta ordinaria al domicilio dei soci, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso dovrà contenere l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria occorre, in prima convocazione, la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà degli iscritti. In seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, l'Assemblea potrà validamente deliberare qualunque sia la rappresentanza presente.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Per la partecipazione alle assemblee sono ammesse deleghe scritte, ma ogni socio non potrà ricevere più di una delega.

L'assemblea straordinaria per l'approvazione di eventuali modifiche allo statuto è valida, anche in seconda convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci con decisione deliberata a

maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente e, in assenza di questo, dal Vice Presidente.

Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Articolo 12 - Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è composto da tre a undici membri nominati dall'Assemblea generale. Essi durano in carica 5 anni, svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive incontrate nella trattazione degli affari dell'associazione. I membri del comitato sono rieleggibili.

Spetta al Comitato direttivo eleggere il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri e provvedere a tutto quanto occorre per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per il conseguimento dei fini istituzionali.

Spettano al Comitato direttivo anche gli atti di straordinaria amministrazione che dal presente statuto non siano riservati all'Assemblea.

Quando, per dimissioni o altro motivo qualsiasi, il Comitato direttivo perda uno dei suoi membri, si provvederà entro un mese alla sua sostituzione da parte del Comitato stesso attingendo alla classifica dei non eletti in base al numero delle preferenze ricevute. I surroganti dureranno in carica il tempo nel quale sarebbero rimasti in carica i membri surrogati.

Il Comitato direttivo è convocato dal Presidente e quando lo richieda almeno la maggioranza dei suoi membri. Per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri. Quando occorra all'Associazione di promuovere o sostenere qualche lite o procedimento contenzioso innanzi alle giurisdizioni ordinarie o speciali, dovrà assumersi dall'Assemblea analoga deliberazione. Nei casi di urgenza, tale facoltà è attribuita al Comitato direttivo, che però dovrà subito convocare l'Assemblea per ottenere in merito la ratifica; in caso contrario dovrà immediatamente recedere dall'azione, se già cominciata.

Articolo 13 - Presidente e vice presidente

Il Presidente del Comitato direttivo è presidente dell'Associazione ed a lui spettano la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Egli provvede:

- a) all'esecuzione dei deliberati del Comitato direttivo e dell'assemblea;
- b) al disbrigo di tutte le pratiche tendenti a ottenere prestiti, contributi, sussidi dovuti dallo Stato o da altri enti ai sensi delle vigenti disposizioni;
- c) alla convocazione dell'Assemblea e del Comitato direttivo;
- d) alla stipulazione dei contratti deliberati dal comitato o dall'Assemblea e alla firma degli atti che interessano l'amministrazione, potendo anche il Comitato conferirgli facoltà di fissare le condizioni e i patti dei contratti stessi integralmente, caso per caso;
- e) effettuare pagamenti e riscuotere somme nei limiti e con le modalità stabilite dall'assemblea o dal comitato secondo le rispettive competenze.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, il quale, su conferimento espresso di delega, potrà svolgere anche alcune funzioni attribuite al Presidente.

Per i compiti indicati alle lettere d) ed e) il comitato può conferire deleghe anche ad altri membri del comitato stesso o dell'associazione.

Articolo 14 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Articolo 15 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo. 16 -Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo. 17 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18

(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 19

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 20

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mande Geramio

~ 5 ~

Nellei Kamscha

AGENZIA ENTRATE
L. 11.11.2018 n. 91

Reg.

LI 22 NOV 2018...

EL 986 3...

Reg.

Reg.

Sanzioni

Tributi

TOTALE

Firma su delega del Direttore Provinciale

IL DIRETTORE PROVINCIALE
GIULIO...

